

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione nr. 46

del Commissario Straordinario

Oggetto: Approvazione Bilancio annuale 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2017-2018 con funzione autorizzatoria – Relazione previsionale e programmatica triennio 2016-2017-2018 – Schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva – rinvio del piano dei conti integrato, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato

Nell'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di aprile alle ore 1300, nella sede del Comune di Sella Giudicarie, nell'ufficio del Commissario Straordinario, Sig. Emanuele Bonafini, nominato dalla Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento nella seduta del 30 dicembre 2015, in presenza del segretario comunale, Vincenzo Todaro, il Commissario delibera su quanto in oggetto e riportato nel presente verbale.

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata dal giorno

13 APR 2016

all'Albo telematico over rimarrà esposta per 10 giorni interi consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincenzo Todaro



Oggetto: Approvazione Bilancio annuale 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2017-2018 con funzione autorizzatoria – Relazione previsionale e programmatica triennio 2016-2017-2018 – Schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva – rinvio del piano dei conti integrato, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Considerato che per il combinato disposto dell'art. 49 della LP 18/2015 e dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., gli enti locali adottano gli schemi bilancio e di rendiconto vigenti nel 2015 (approvati con D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L), che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali allegano quelli previsti dal comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 118/2011, cui è attribuita funzione conoscitiva.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, che prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;

Considerato che dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Visto quanto disposto dalla Legge di stabilità n. 208 dd. 28.12.2015 e dall'art. 16 della L.P. 21/2015 (legge di stabilità provinciale 2016) che stabiliscono che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali con le modalità indicate nella medesima previsione normativa.

Ricordato che con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016 dd. 09.11.2015, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali, ai sensi dell'art. 11 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, hanno concordato sulla necessità di prorogare per l'anno 2016 il termine di l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali istituiti a decorrere dal 1 gennaio 2016 a seguito di processi di fusione entro 90 giorni dall'istituzione del nuovo Comune;

Evidenziato che dati questi presupposti, in Comune di Sella Giudicarie, istituito dal 01.01.2016 il mediante fusione dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone, con L.R. 17 dd. 24.07.2015, ha predisposto il suo primo schema di bilancio, riferito all'esercizio 2016, e di bilancio pluriennale riferito al triennio 2016-2017-2018;

Evidenziato che previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- deliberazione di approvazione del Regolamento dell'Imposta Immobiliare semplice (IM.I.S.) n. 41 già adottata nella presente seduta,
- deliberazione di approvazione delle aliquote, detrazioni, e deduzioni per l'anno d'imposta 2016, n. 42 già adottata nella presente seduta,
- deliberazione di approvazione del regolamento per l'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, n. 43 già adottata nella presente seduta,

- deliberazione di approvazione delle tariffe per il servizio acquedotto per l'anno 2016, n. 44 già adottata nella presente seduta;
 - deliberazione di approvazione delle tariffe per il servizio di fognatura per l'anno 2016, n. 45 già adottata nella presente seduta;
- e potranno essere riviste con apposite variazioni qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 -Legge finanziaria 2007- e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36)

Considerato che i conti consuntivi dai comuni estinti per l'esercizio finanziario 2014 sono stati approvati:

- dall'estinto Comune di Bondo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23.06.2015;
- dall'estinto Comune di Breguzzo con deliberazione del Commissario straordinario n. 22 del 28.04.2015;
- dall'estinto Comune di Lardaro con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.04.2015;
- dall'estinto Comune di Roncone con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.04.2015;

Evidenziato, ai fini della formazione del bilancio che ai sensi dell'art. 5 della Legge istitutiva del nuovo Comune il commissario straordinario e' coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni, svolgevano le funzioni di sindaco, comitato che va consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici, ed a tal fine il Commissario ha riunito, il 22 aprile 2016, i Sindaci dei Comuni preesistenti, di Bondo, Breguzzo, Roncone e Lardaro, con se stesso, anche quale Commissario straordinario del Comune di Breguzzo, per illustrare e discutere le caratteristiche che il bilancio sarebbe andato ad assumere, incontro rispetto al quale ed agli elementi ivi raccolti, il Commissario ritiene assolto il computo di consultazione previsto dalla disposizione citata;

Dato atto che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati, parere datato 7 aprile 2016 prot. n. 2745 del 7 aprile 2016, e con integrazione dell'11 aprile 2016, pervenuta l'11 aprile 2016, n. prot. 2823;

Visti i pareri del segretario comunale da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, formulati come segue

- in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;
- in ordine alla regolarità contabile, quale responsabile del servizio finanziario espressi come segue

“A stretto rigore l'approvazione del bilancio proposto è caratterizzata dalla mancanza di regolarità tecnica e contabile per l'aspetto di difformità all'art. 59 dello Statuto comunale che recita.

“Articolo 59 - Vincolo speciale di destinazione delle risorse

1. *In deroga ai principi generali, al fine di evidenziare la particolare rilevanza che determinate politiche di investimento effettuate dai Comuni di BREGUZZO e di RONCONE prima del processo di fusione terminato con il Comune di SELLA GIUDICARIE viene posto un vincolo di destinazione speciale sull'utilizzo delle entrate derivanti da utile netto della centrale “Val d'Arnò” nei termini previsti dal presente articolo.*
2. *Il vincolo ha durata temporalmente limitata e si intende esaurito con la chiusura del bilancio di esercizio riferito all'anno 2022.*
3. *Sino al momento della scadenza del vincolo le entrate di cui al comma 1 vengono destinate a con i seguenti vincoli:*
 - a) *Il 10% è destinato alla parte corrente del bilancio del Comune SELLA GIUDICARIE;*
 - b) *Il 10% per investimenti sul territorio dell'ex Comune di BONDO e il 10% sul territorio dell'ex Comune di LARDARO;*
 - c) *Il restante 70% per investimenti sui territori degli ex Comuni di BREGUZZO e di RONCONE nella proporzione rispettivamente del 25% e del 75%.”*

Di fatto il bilancio predisposto non rispetta tale disposizione statutaria perché applica alle entrate che vanno a finanziare la parte corrente una quota di moltissimo maggiore del 10 % degli utili di gestione della centrale “Val d’Arnò”, e si ha un impiego molto ridotto (Euro 279.900,00) in parte straordinaria.

Peraltro in sede di formazione del bilancio l’applicazione di tale disposizione, per la sua particolarità, (forse non pensata in aderenza a tutte le possibili implicazioni contabili ed ad un quadro normativo in trasformazione già nel mese di dicembre dell’anno 2015 quando è stata introdotta dai Comuni fusi nel Comune di Sella Giudicarie) avrebbe posto rilevantissimi aspetti problematici applicativi perché avrebbe limitato l’utilizzabilità delle entrate derivanti dall’utile netto della centrale di Val d’Arnò solo al 10% dell’utile annuo (in via approssimativa previsionale si stima che l’utile per l’esercizio 2015 sia stato di circa 1.250.000,00 Euro e nulla esclude che similmente si potrà avere per l’anno 2016, e quindi è stimabile in 125.000,00 Euro il 10%) alla copertura della spesa ordinaria del nuovo Comune di Sella Giudicarie, con il risultato paradossale che così per la spesa ordinaria del nuovo Comune si sarebbe utilizzata tale entrata in misura non poco inferiore a quanto negli anni è stata utilizzato per assicurare la copertura della spesa ordinaria dei soli Comuni di Roncone e Breguzzo; inoltre a quanto risulta anche i Comuni di Lardaro e Bondo al fine di farcela ad ottenere la copertura della spesa corrente forzavano in passato (peraltro in maniera legittima) l’utilizzazione di entrate che preferenzialmente avrebbero dovuto essere destinate alla spesa straordinaria (entrate da ex Fondo Investimenti minori), e invece per correttezza contabile la corrispondente copertura di spese correnti ora dovrebbe poter avvenire con entrate correnti, quali gli utili dalla centrale, perché se così non fosse si avrebbe uno scambio (come si è detto scorretto contabilmente) che destinerebbe alla spesa straordinaria entrate dalla centrale e costringerebbe a coprire la spesa ordinaria con entrate da destinare invece alla parte straordinaria; inoltre risulta che rilevanti modificazioni al sistema contabile, con l’introduzione da quest’anno della disciplina contabile nazionale in luogo di quella preesistente regionale, possa comportare la necessità di inquadrare nelle entrate e spese ordinaria del nuovo Comune maggiori entrate e spese, con maggior necessità di applicare alla parte corrente maggiori entrate ordinarie.

La limitazione ora al 10 % dell’utile presunto della centrale applicabile all’intero bilancio di parte corrente del nuovo Comune implica una restrizione alla spesa che può essere pericolosa per i servizi espletati correntemente dal Comune (con sacrificio anche degli interessi delle popolazioni che già si riconoscevano nei Comuni di Roncone e Breguzzo).

Basandosi su tali dati il Commissario ha ritenuto di deliberare in data odierna la sospensione per l’esercizio in corso della disposizione statutaria sopra menzionata, ma tuttavia perché la modifica statutaria entri in vigore occorre che trascorrono 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Comunale, e quindi l’approvazione del bilancio ad oggi avverrebbe in contrasto con la disposizione statutaria sopra richiamata;

Ad attenuare peraltro il contrasto si prospetta tuttavia la possibilità che la fase di gestione del bilancio possa avvenire per qualche mese senza consumare risorse provenienti dalla centrale elettrica, cosicché una volta che sia entrata in vigore la modifica statutaria anche se si abbia consumazione di entrate dalla centrale che eccedano il 10% dell’utile stesso della centrale si potrà comunque affermare la correttezza della gestione finanziaria.

Quest’ultima considerazione risulta enucleabile dal parere del revisore, così come risulta da apposito atto integrativo dell’11 aprile 2016, acquisito al n. prot. 2823 dove esaminando i rapporti tra il bilancio predisposto e lo Statuto comunale la revisora dottoressa Marina Alberti, precisa che il parere favorevole, è condizionato:

- al fatto che l’approvazione del bilancio sia successiva all’approvazione della sospensione statutaria prevista in via transitoria per l’esercizio finanziario 2016 dell’art. 59 commi 12,3
- fini all’efficacia della suddetta sospensione, necessaria ai fini di rendere legittimo il bilancio di previsione gli utili derivanti dalla gestione della centrale elettrica non dovranno essere utilizzati per la copertura delle spese correnti oltre la misura del 10%.

Eccettuato l’aspetto sopra approfondito il segretario comunale, anche quale responsabile del servizio finanziario esprime sugli altri contenuti della proposta di deliberazione avente ad oggetto

“Approvazione Bilancio annuale 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2017-2018 con funzione autorizzatoria – Relazione previsionale e programmatica triennio 2016-2017-2018 – Schema di bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva – rinvio del piano dei conti integrato, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato”

parere favorevole

- in ordine alla regolarità tecnica attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;
- in ordine alla regolarità contabile, quale responsabile del servizio finanziario

consapevolezza spetterà all'amministrazione comunale che risulterà eletta dopo le elezioni dell'8 maggio 2016, spetterà rivedere il bilancio ed aggiungere gli approfondimenti necessari a renderlo completo in connessione con un vero e proprio programma politico che attualmente non c'è.”

Evidenziato che con precedente deliberazione di data odierna siffatta modificazione statutaria è stata approvata, disponendo la sospensione in via transitoria per l'esercizio finanziario 2016 dell'art. 59 commi 1.2.3;

Tenuto Conto che si rende necessario procedere, all'approvazione del Bilancio annuale 2016, del Bilancio pluriennale 2016-2017-2018 con funzione autorizzatoria, della Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2016-2017-2018 e dello Schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva;

visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni nella Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, e s.m.i ed in particolare l'art.26 comma 3, lett. b);
- la L.R. 15.12.2015 n. 31;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali), in particolare il comma 9-ter dell'articolo 175;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'estinto Comune di Bondo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Bondo n. 2 del 07 gennaio 2010;

Vista la L.R. 24 luglio 2015 n. 17 istitutiva del Comune di Sella Giudicarie ed in particolare l'art. 5 che prevede, tra l'altro “1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento...”.

Evidenziata la propria competenza, quale Commissario straordinario del Comune di Sella Giudicarie, in esecuzione di apposita nomina con deliberazione della Giunta provinciale del 30 dicembre 2015;

d e l i b e r a

1. di approvare il bilancio di previsione del Comune di Sella Giudicarie per l'esercizio finanziario 2016 e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui al D.PGR 27 gennaio 2000 n. 1/L, che conserva pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle seguenti risultanze finali:

PARTE ENTRATA	2016 5	PARTE SPESA	2016
Titolo I - Entrate tributarie	1.156.300,00	Titolo I - Spese correnti	4.532.594,42
Titolo II - Entrate da trasferimenti.....	769.952,20	Titolo II - Spese in conto capitale	2.634.385,38
Titolo III - Entrate extratributarie	2.886.243,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	100.000,00
Titolo IV - Entrate in conto capitale	2.354.484,60	Titolo IV - Spese per Servizi per conto terzi	1.788.500,00
Titolo V - Entrate per accensione di prestiti	100.000,00		
Titolo VI - Entrate per Servizi per conto terzi	1.788.500,00		
TOTALE	9.055.479,80	TOTALE	9.055.479,80

2. di approvare il bilancio pluriennale 2016-2017-2018, redatto secondo gli schemi di cui al DPGR 27 gennaio 2000 n. 1/L, che conserva pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle seguenti risultanze finali:

PARTE ENTRATA	2016	2017	2018
Titolo I - Entrate tributarie	1.156.300,00	1.156.300,00	1.156.300,00
Titolo II - Entrate da trasferimenti.....	769.952,20	729.292,43	703.138,78
Titolo III - Entrate extratributarie	2.886.243,00	2.886.243,00	2.886.243,00
Titolo IV - Entrate in conto capitale	2.354.484,60	440.263,32	556.663,32
Titolo V - Entrate per accensione di prestiti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo VI - Entrate per Servizi per conto terzi	1.788.500,00	1.788.500,00	1.788.500,00
TOTALE	9.055.479,80	7.100.598,75	7.190.845,10

PARTE SPESA	2016	2017	2018
Titolo I - Spese correnti	4.532.594,42	4.423.775,49	4.427.089,31
Titolo II - Spese in conto capitale	2.634.385,38	788.323,26	875.255,79
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo IV - Spese per Servizi per conto terzi	1.788.500,00	1.788.500,00	1.788.500,00
TOTALE	9.055.479,80	7.100.598,75	7.190.845,10

3. di approvare la relazione previsionale e programmatica 2016-2017-2018, con allegato il piano generale delle opere pubbliche per il triennio 2016-2017-2018, redatta secondo gli schemi di cui al DPGR 27 gennaio 2000 n. 1/L;

4. di prendere atto dell'iscrizione nel bilancio autorizzatorio del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, e di rinviare alle indicazione fornite nella relazione previsionale programmatica 2016/2018 o alla nota integrativa per la definizione del suddetto istituto.
5. di prendere atto del Bilancio di previsione finanziario 2016 – 2017 - 2018, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, che assume funzione conoscitiva, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente			
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale			
TITOLO I - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.156.300,00	1.156.300,00	1.156.300,00
TITOLO II - Trasferimenti correnti	769.952,20	729.292,43	703.138,78
TITOLO III – Extratributarie	2.886.243,00	2.886.243,00	2.886.243,00
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	2.354.484,60	440.263,32	556.663,32
TITOLO V - Entrate per riduzione di attività finanziarie			
TITOLO VI - Accensioni di prestiti			
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.788.500,00	1.788.500,00	1.788.500,00
Avanzo di Amministrazione			
Totale Generale parte entrata	9.055.479,80	7.100.598,75	7.190.845,10

PARTE SPESA	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
TITOLO I - Spese correnti	4.532.594,42	4.423.775,49	4.427.089,31
TITOLO II - Spese in conto capitale	2.634.385,38	788.323,26	875.255,79
TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie			
TITOLO IV - Spese per rimborso prestiti			
TITOLO V - Chiusura anticipazioni da istituto cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TITOLO VII - Servizi per conto terzi e partite di giro	1.788.500,00	1.788.500,00	1.788.500,00
disavanzo di amministrazione			
Totale Generale parte spesa	9.055.479,80	7.100.598,75	7.190.845,10

6. di rinviare al 2019 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2018, secondo quanto previsto dall' 232 comma 2 e

dall'art. 233-bis comma 3 del d.Lgs 267/2000, nonché di rinviare al 2017 l'adozione del piano dei conti integrato ai sensi dell'art. 3, comma 12, del d. Lgs. 118/2011;

7. di tenere conto, in sede di gestione, delle condizioni relative all'utilizzazione di utile derivante dall'attività della gestione della centrale elettrica di Val d'Arnò, contenute nell'atto integrativo dell'11 aprile 2016, acquisito al n. prot. 2823, citato in premessa;
8. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- e. alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
9. dichiara altresì, con apposito specifico consenso, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L allo scopo di consentire quanto prima la gestione del nuovo bilancio.

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Parere sulla proposta di deliberazione del Commissario straordinario avente ad oggetto:

Approvazione Bilancio annuale 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2017-2018 con funzione autorizzatoria – Relazione previsionale e programmatica triennio 2016-2017-2018 – Schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva – rinvio del piano dei conti integrato, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.

Pareri ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 15.

Art. 56 (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture)

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

Art. 56-ter (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

Visti gli artt. artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprimono i pareri sulla regolarità amministrativa e contabile come segue.

A stretto rigore l'approvazione del bilancio è caratterizzata dalla mancanza di regolarità tecnica e contabile in quanto il bilancio proposto non rispetta lo Statuto comunale all'art. 59 che recita

“Articolo 59 - Vincolo speciale di destinazione delle risorse

- 1. In deroga ai principi generali, al fine di evidenziare la particolare e rilevanza che determinate politiche di investimento effettuate dai Comuni di BREGUZZO e di RONCONE prima del processo di fusione terminato con il Comune di SELLA GIUDICARIE viene posto un vincolo di destinazione speciale sull'utilizzo delle entrate derivanti da utile netto della centrale “Val d'Arnò” nei termini previsti dal presente articolo.*
- 2. Il vincolo ha durata temporalmente limitata e si intende esaurito con la chiusura del bilancio di esercizio riferito all'anno 2022.*
- 3. Sino al momento della scadenza del vincolo le entrate di cui al comma 1 vengono destinate a con i seguenti vincoli:*
 - a) Il 10% è destinato alla parte corrente del bilancio del Comune SELLA GIUDICARIE;*

- b) *Il 10% per investimenti sul territorio dell'ex Comune di BONDO e il 10% sul territorio dell'ex Comune di LARDARO;*
- c) *Il restante 70% per investimenti sui territori degli ex Comuni di BREGUZZO e di RONCONE nella proporzione rispettivamente del 25% e del 75%;”*

Di fatto il bilancio predisposto non rispetta tale disposizione statutaria perché applica alle entrate che vanno a finanziare la parte corrente una quota di moltissimo maggiore del 10 % degli utili di gestione della centrale “Val d'Arnò”, e si ha un impiego molto ridotto (Euro 279.900,00) in parte straordinaria.

Peraltro in sede di formazione del bilancio l'applicazione di tale disposizione, per la sua particolarità, (forse non pensata in aderenza a tutte le possibili implicazioni contabili ed ad un quadro normativo in trasformazione già nel mese di dicembre dell'anno 2015 quando è stata introdotta dai Comuni fusi nel Comune di Sella Giudicarie) avrebbe posto rilevantissimi aspetti problematici applicativi perché avrebbe limitato l'utilizzabilità delle entrate derivanti dall'utile netto della centrale di Val d'Arnò solo al 10% dell'utile annuo (in via approssimativa previsionale si stima che l'utile per l'esercizio 2015 sia stato di circa 1.250.000,00 Euro e nulla esclude che similmente si potrà avere per l'anno 2016, e cioè stimabile in 125.000,00 Euro) alla copertura della spesa ordinaria del nuovo Comune di Sella Giudicarie, con il risultato paradossale che così per la spesa ordinaria del nuovo Comune si sarebbe utilizzata tale entrata in misura non poco inferiore a quanto negli anni è stata utilizzato per assicurare la copertura della spesa ordinaria dei soli Comuni di Roncone e Breguzzo; inoltre a quanto risulta anche i Comuni di Lardaro e Bondo al fine di farcela ad ottenere la copertura della spesa corrente forzavano in passato (peraltro in maniera legittima) l'utilizzazione di entrate che preferenzialmente avrebbero dovuto essere destinate alla spesa straordinaria (entrate da ex Fondo Investimenti minori), e invece per correttezza contabile la corrispondente copertura di spese correnti ora dovrebbe poter avvenire con entrate correnti, quali gli utili dalla centrale, perché se così non fosse si avrebbe uno scambio (come si è detto scorretto contabilmente) che destinerebbe alla spesa straordinaria entrate dalla centrale e costringerebbe a coprire tale spesa ordinaria con entrate da destinare alla parte straordinaria; inoltre risulta che rilevanti modificazioni al sistema contabile, con l'introduzione da quest'anno della disciplina contabile nazionale in luogo di quella preesistente regionale, possa comportare la necessità di inquadrare nelle entrate e spese ordinaria del nuovo Comune maggiori entrate e spese.

La limitazione ora al 10 % dell'utile presunto della centrale all'intero bilancio di parte corrente del nuovo Comune implica una restrizione alla spesa che può essere pericolosa per i servizi espletati correntemente dal Comune (con sacrificio anche degli interessi delle popolazioni che già si riconoscevano nei Comuni di Roncone e Breguzzo).

Basandosi su tali dati il Commissario ha ritenuto di deliberare in data odierna la sospensione per l'esercizio in corso della disposizione statutaria sopra menzionata, ma tuttavia perché la modifica statutaria entri in vigore occorre che trascorrono 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale, e quindi l'approvazione del bilancio ad oggi avverrebbe in contrasto con la disposizione statutaria sopra richiamata;

Ad attenuare peraltro il contrasto si prospetta tuttavia la possibilità che la fase di gestione del bilancio possa avvenire per qualche mese senza consumare risorse provenienti dalla centrale elettrica, cosicchè una volta che sia entrata in vigore la modificazione statutaria anche se si abbia consumazione di entrate dalla centrale che eccedano il 10% dell'utile stesso della centrale si potrà comunque affermare la correttezza della gestione finanziaria.

Quest'ultima considerazione risulta enucleabile dal parere del revisore, così come risulta da apposito atto integrativo dell'11 aprile 2016, acquisito al n. prot. 2823 dove esaminando i rapporti tra il bilancio predisposto e lo Statuto comunale la revisora dottoressa Marina Alberti, precisa che il parere favorevole, è condizionato:

- al fatto che l'approvazione del bilancio sia successiva all'approvazione della sospensione statutaria prevista in via transitoria per l'esercizio finanziario 2016 dell'art. 59 commi 12,3*
- fini all'efficacia della suddetta sospensione, necessaria ai fini di rendere legittimo il bilancio di previsione gli utili derivanti dalla gestione della centrale elettrica non dovranno essere utilizzati per la copertura delle spese correnti oltre la misura del 10%*

Eccettuato l'aspetto sopra approfondito il segretario comunale, anche quale responsabile del servizio finanziario esprime sugli altri contenuti della proposta di deliberazione avente ad oggetto

“Approvazione Bilancio annuale 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2017-2018 con funzione autorizzatoria – Relazione previsionale e programmatica triennio 2016-2017-2018 – Schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva – rinvio del piano dei conti integrato, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato”
parere favorevole

- in ordine alla regolarità tecnica attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;*
- in ordine alla regolarità contabile, quale responsabile del servizio finanziario*


Ciò pur nella consapevolezza che trattasi di documento contabile limitato agli elaborati essenziali, ed a livelli di approfondimento succinti, così formati per consentire l'introduzione di una gestione finanziaria ordinaria, ma nella consapevolezza spetterà all'amministrazione comunale che risulterà eletta dopo le elezioni dell'8 maggio 2016, spetterà rivedere il bilancio ed aggiungere gli approfondimenti necessari a renderlo completo in connessione con un vero e proprio programma politico che attualmente non c'è.

in data 12 aprile 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO

Parere relativo a quanto disposto con deliberazione del Commissario straordinario n. 16 del 12 aprile 2016 ed in essa inserito.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vincenzo Todaro



Data lettura del presente verbale, esso viene approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario

Emanuele Bonafini



IL SEGRETARIO

Vincenzo Todaro

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addì 13/04/2016



IL SEGRETARIO

Vincenzo Todaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO

Vincenzo Todaro

Lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, terzo comma del D.P.Reg 01/02/2005, n. 3/L.

Addì

IL SEGRETARIO

Vincenzo Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza

Addì

IL SEGRETARIO

Vincenzo Todaro